Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1039

Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

18/12/2022 - 02:08

Indice

1. DDL S. 1039 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1039 5
1.3. Trattazione in Commissione 9
1.3.1. Sedute 10
1.3.2. Resoconti sommari 11
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 12
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 01/03/2022 13
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (ant.) del 26/04/2022 22
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (ant.) del 27/04/2022 23
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (ant.) del 05/07/2022 26
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022 27

1. DDL S. 1039 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1039
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita
Titolo breve: *Origini biologiche*

Iter
6 luglio 2022: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1039	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Giuseppe Luigi Salvatore Cucca (PD)
Cofirmatari
Valeria Fedeli (PD), **Monica Cirinna'** (PD), **Valeria Valente** (PD), **Stefano Collina** (PD), **Anna Rossomando** (PD), **Alessandro Alfieri** (PD), **Bruno Astorre** (PD), **Teresa Bellanova** (PD), **Vincenzo D'Arienzo** (PD), **Davide Faraone** (PD), **Andrea Ferrazzi** (PD), **Laura Garavini** (PD), **Francesco Giacobbe** (PD), **Mauro Antonio Donato Laus** (PD), **Daniele Manca** (PD), **Mauro Maria Marino** (PD), **Dario Parrini** (PD), **Edoardo Patriarca** (PD), **Roberta Pinotti** (PD), **Gianni Pittella** (PD), **Tatjana Rojc** (PD), **Dario Stefano** (PD), **Valeria Sudano** (PD), **Mino Taricco** (PD), **Francesco Verducci** (PD)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **31 gennaio 2019**; annunciato nella seduta n. 87 del 5 febbraio 2019.
Classificazione TESEO
FIGLI NATURALI , INFORMAZIONI E INDAGINI PERSONALI , INFORMAZIONI E NOTIZIE RISERVATE
Articoli
REGIONI (Art.1), PROVINCE AUTONOME (Art.1), TRENTO (Art.1), BOLZANO (Art.1), ASSISTENZA SOCIALE (Art.1), DONNE (Art.1), GRAVIDANZA E PUERPERIO (Art.1), PARTO (Art.1), RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI (Artt.1, 2, 3), TRIBUNALE PER I MINORENNI (Artt.2, 3), ASCENDENTI E DISCENDENTI (Art.2), MALATTIE EREDITARIE (Art.2), SEGRETO D'UFFICIO (Art.3), ADOZIONE (Art.4), GENITORI (Art.4)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Francesco Urraro** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 1 marzo 2022) .
Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali)** e **2ª (Giustizia)** **in sede redigente** il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.
Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali
Nuovamente assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede redigente** il 22 ottobre 2021. Annuncio nella seduta n. 370 del 26 ottobre 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali
Nuovamente assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 1 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 411 del 2 marzo 2022.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1039

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1039

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CUCCA** , **FEDELI** , **CIRINNÀ** , **VALENTE** , **COLLINA** , **ROSSOMANDO** , **ALFIERI** , **ASTORRE** , **BELLANOVA** , **D'ARIENZO** , **FARAONE** , **FERRAZZI** , **GARAVINI** , **GIACOBBE** , **LAUS** , **MANCA** , **MARINO** , **PARRINI** , **PATRIARCA** , **PINOTTI** , **PITTELLA** , **ROJC** , **STEFANO** , **SUDANO** , **TARICCO** e **VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2019

Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

Onorevoli Senatori. - Diverse donne in stato di gravidanza si trovano a vivere situazioni di grave emarginazione, sovente sono giovani o giovanissime e necessitano prima, durante e dopo il parto di interventi non solo sanitari, a livello consultoriale o ospedaliero, ma anche socio-assistenziali: esse possono trovarsi in gravi emergenze - ad esempio la perdita o la mancanza del lavoro, della casa, nonché di reddito sufficiente per vivere - e avere bisogno di accoglienza - in comunità, presso famiglie, in appartamenti protetti - o ancora di sussidi economici.
Alcune di loro in base alla disciplina vigente possono avvalersi del diritto alla segretezza del parto: in questi casi, anche in base alle esperienze finora realizzate, occorre dare alla donna la possibilità anticipata di riflettere e di decidere con serenità ed autonomia, fornendole le informazioni necessarie sugli aiuti cui ha diritto, sia nel caso in cui provveda a riconoscere il proprio nato, sia nel caso in cui decida di partorire in anonimato. Spesso l'intervento assistenziale di supporto è necessario anche per le gestanti e madri coniugate con situazioni personali e familiari difficili.
La riservatezza è un elemento fondamentale da tutelare per garantire una scelta consapevole e libera della donna, nonché un parto in condizioni di sicurezza per la stessa e per il bambino.
Oltre alla garanzia del diritto al parto in segreto, sia il regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, che la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, prevedevano in capo alle province l'obbligo di assistere gratuitamente non solo le donne in stato di gravidanza in condizioni di disagio personale, sociale ed economico, comprese quelle che vivono clandestinamente nel nostro Paese, ma anche i loro nati riconosciuti o non riconosciuti.
Occorre, quindi, in attuazione della normativa vigente, garantire alle gestanti il sostegno da parte di personale preparato - psicologi, assistenti sociali, educatori - che aiuti la donna prima, durante e dopo il parto, la accompagni a decidere se riconoscere o meno il bambino e la sostenga fino a quando è in grado di provvedere autonomamente a se stessa e, nei casi in cui abbia riconosciuto il bambino, al proprio figlio.
Ad oggi, sono poche le regioni che hanno legiferato in materia.
Secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia i minori non riconosciuti alla nascita e dichiarati adottabili erano 362 nel 2000, 327 nel 2001, 378 nel 2002, 446 nel 2003, 410 nel 2004, 429 nel 2005, 505 nel 2006, 642 nel 2007, 575 nel 2008, 471 nel 2009, 409 nel 2010, 359 nel 2011, 337 nel 2012, 326 nel 2013, 278 nel 2014, 257 nel 2015 e 251 nel 2016.
Appare, dunque, di tutta evidenza la necessità di approvare nel più breve tempo possibile una

normativa che dia piena attuazione alla raccomandazione al Parlamento contenuta nel Terzo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, pubblicato nel novembre 2017, a cura del gruppo di lavoro costituito da oltre 90 organizzazioni operanti nel settore minorile e coordinato da *Save the Children Italia*, raccomandazione nella quale si legge: « Al Parlamento il compito di approvare una legge che preveda la realizzazione, da parte delle regioni, di almeno uno o più servizi specializzati, realizzati dagli enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari affinché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati ».

Attualmente l'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, dispone che: « La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata ». La madre, pertanto, può avvalersi del diritto all'anonimato. Il parto è assicurato gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale con tutte le garanzie fornite alle partorienti e ai neonati. Alla disposizione citata, si aggiunge l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di assistenza al parto il quale dispone che: « Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento ».

La Corte di cassazione - attraverso una interpretazione estensiva della già negativa sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2013 - con sentenza n. 1946 del 20 dicembre 2016, ha stabilito che « ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità ».

La predetta sentenza, in assenza di una specifica disposizione di legge, a parere dei firmatari del disegno di legge in oggetto può finire con il far venire meno il patto statuito tra la donna e lo Stato che ha finora assicurato il diritto alla segretezza del parto garantendo una durata di cento anni. Infatti, senza il mantenimento di tale patto, le donne che hanno fatto ricorso al parto in anonimato potrebbero, invece, essere rintracciate dai tribunali per i minorenni - su richiesta dei loro nati diventati adulti - attraverso una procedura che di fatto viola il loro diritto alla segretezza. L'*iter* individuato dalla Corte di cassazione per risalire all'identità della madre biologica finisce con l'esporre le donne ad una possibile individuazione, anche indirettamente, da parte di terzi e questo con esiti imprevedibili: le loro istanze, infatti, saranno inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: giudici, cancellieri, nonché agenti della polizia giudiziaria del tribunale per i minorenni cui si rivolge l'interessato; o ancora i responsabili dei reparti maternità, gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell'Agenzia delle entrate incaricato di rintracciare attraverso il codice fiscale l'ultima residenza della donna, il personale, anche impiegatizio, i servizi sociali interpellati al riguardo dai tribunali. Inoltre, le lettere di convocazione, indirizzate alle madri biologiche per verificare la loro disponibilità ad un incontro, potrebbero molto facilmente finire con l'essere intercettate dai loro familiari. Infine, non si può tacere che la possibilità del non riconoscimento del neonato e la garanzia della segretezza dell'identità della donna, sono anche

uno strumento a difesa della stessa vita di donne che provengono da contesti in cui per tradizioni o pratiche di origine religiosa, l'avere rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio può portare a gravissime conseguenze sulla loro vita.

A quanto detto si aggiunga che la donna che non intenda riconoscere il proprio nato, non potendo più contare sulla sussistenza della garanzia dell'anonimato e della segretezza del parto, finirà con il non rivolgersi più all'ospedale per partorire, trovandosi costretta a partorire in condizioni precarie e rischiose per la salute sia propria che del bambino. Infine, inevitabilmente aumenteranno, oltre agli aborti, gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati in luoghi e con modalità tali da mettere in pericolo la loro vita.

Con il presente disegno di legge si prevede la possibilità di interpello della donna, unicamente nei casi in cui la stessa abbia preventivamente rinunciato al diritto all'anonimato e stabilisce un procedimento per consentire l'accesso alle informazioni sulle proprie origini tale da garantire la massima riservatezza alla madre biologica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali)

1. Al fine di garantire un'attuazione uniforme in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali, diurne e residenziali, occorrenti alle gestanti e alle partorienti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e dalla loro cittadinanza, che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto.

2. Gli interventi di cui al comma 1, che costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, sono promossi dagli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I soggetti di cui al comma 2 garantiscono, altresì, alle partorienti e ai loro nati i necessari interventi per la continuità socio-assistenziale e per sostenere il loro reinserimento sociale.

4. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti dai soggetti di cui al comma 2 fino all'adozione definitiva.

Art. 2.

(*Facoltà della madre di modificare la volontà espressa in sede di dichiarazione di nascita)*

1. In sede di dichiarazione di nascita, nel caso in cui la madre esprime la volontà di non essere nominata secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, la stessa viene informata che potrà in futuro revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del nato.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita)

1. All'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Possono sempre essere rilasciate a chi vi ha interesse informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare

istanza al tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato. Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre ».

Art. 4.

(Accesso dell'adottato alle informazioni sull'identità della madre)

1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« *7.* L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata non è consentito ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, salvo il caso in cui la madre abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata. Si applica l'articolo 93, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1039
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita
Titolo breve: *Origini biologiche*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente
N. 275 (pom.)
1 marzo 2022
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente
N. 275 (pom.)
1 marzo 2022
N. 194 (ant.)
26 aprile 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)
N. 285 (ant.)
27 aprile 2022
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente
N. 201 (ant.)
5 luglio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 302 (pom.)
6 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 01/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
275ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sisto.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(1425) ***SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 febbraio.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) interviene evidenziando alcune criticità che porta all'attenzione dell'intera Commissione, in particolare per quanto riguarda la necessità di estendere tale disciplina anche ai rapporti non convenzionali, ed a professioni non disciplinate dagli ordini professionali; evidenzia poi la disciplina eurounitaria richiamando il parere reso in proposito dalla 14ª Commissione. Ricorda come poi il CNF si sia dichiarato favorevole all'ampliamento di tale disciplina legislativa anche alle imprese di grandi dimensioni; evidenzia poi alcuni dubbi manifestati in merito alla composizione dell'Osservatorio Nazionale, concludendo con alcuni dubbi sui profili sanzionatori presenti nella disciplina dell'art.5.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) riporta alcune anomalie emerse nella prassi delle liquidazioni giudiziali, di cui auspica che la Commissione possa tenere conto nell'ambito della predisposizione del disegno di legge.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, ringrazia per gli spunti e contributi forniti; propone che venga adottato come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

Il senatore BALBONI (*FdI*) condivide la proposta del relatore di scelta del testo proveniente dalla Camera come testo base perché è sicuramente più ampio: ne auspica, quindi, un'approvazione in tempi celeri; segnala la necessità che si proceda ad emendamenti mirati; auspica il mantenimento di uno sforzo unitario su questo tema da parte di tutte le forze politiche, come accaduto in sede di approvazione del testo presso la Camera dei Deputati.

La Commissione conviene sull'adozione del disegno di legge n. 2419 come testo cui riferire gli emendamenti.

Il rappresentante del Governo SISTO auspica - laddove modifiche vengano apportate in Senato - che, al fine di evitare ulteriori passaggi parlamentari, si concordi una strategia il più possibile sinergica tra i gruppi parlamentari della Camera e del Senato.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per il 10 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(922) ***PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche***
(1039) ***CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita***
(1979) ***SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche***
- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 922 e 1979 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1039 e con le petizioni nn. 837, 839 e 840. Rimessione all'assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 25 maggio 2021.

Il PRESIDENTE comunica che è stato riassegnato alla sola Commissione giustizia il disegno di legge n. 1039, di materia analoga ai disegni di legge n. 922 e 1979, e pertanto ne propone la congiunzione.

La Commissione concorda.

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1039 che è volto ad affrontare la situazione di grave emarginazione in cui sovente di trovano diverse donne in stato di gravidanza: appare di tutta evidenza la necessità di approvare nel più breve tempo possibile una normativa che dia piena attuazione alla raccomandazione al Parlamento contenuta nel Terzo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, pubblicato nel novembre 2017, a cura del gruppo di lavoro costituito da oltre 90 organizzazioni operanti nel settore minorile e coordinato da *Save the Children Italia*. Attualmente l'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, dispone che: «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata».
La madre, pertanto, può avvalersi del diritto all'anonimato. Il parto è assicurato gratuitamente dal

Servizio sanitario nazionale con tutte le garanzie fornite alle partorienti e ai neonati. Alla disposizione citata, si aggiunge l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di assistenza al parto il quale dispone che: « Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».
La Corte di cassazione - attraverso una interpretazione estensiva della già negativa sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2013 - con sentenza n. 1946 del 20 dicembre 2016, ha stabilito che « ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».
La predetta sentenza, in assenza di una specifica disposizione di legge, a parere dei firmatari del disegno di legge può finire con il far venire meno il patto statuito tra la donna e lo Stato che ha finora assicurato il diritto alla segretezza del parto garantendo una durata di cento anni. Con il disegno di legge in titolo si prevede perciò la possibilità di interpello della donna, unicamente nei casi in cui la stessa abbia preventivamente rinunciato al diritto all'anonimato; inoltre, si stabilisce un procedimento per consentire l'accesso alle informazioni sulle proprie origini tale da garantire la massima riservatezza alla madre biologica.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) si appella a tutte le forze politiche affinché la questione oggetto di tale disegno di legge trovi finalmente una composizione, considerato che la vicenda scaturisce da una sentenza della Corte Costituzionale di quasi 10 anni fa; auspica quindi che vi sia la collaborazione di tutte le forze politiche in considerazione del poco tempo a disposizione fino alla fine della legislatura; chiede se vi sia la disponibilità a raggiungere un accordo sul contingentamento dei tempi dell'esame del provvedimento, già per esempio riducendo il tempo da dedicare alle audizioni e fissando pertanto un termine a breve per gli emendamenti.

Il PRESIDENTE annuncia che è stata depositato al banco di Presidenza la richiesta del passaggio alla sede referente per tutti i disegni di legge in titolo, firmata dai senatori Alessandra Maiorino, Felicia Gaudiano, Grazia D'Angelo, Grasso, Lomuti e Julia Unterberger.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il Presidente dispone la prosecuzione immediata nella nuova sede.

IN SEDE REFERENTE

(922) *PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*
(1039) *CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*
(1979) *SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche*
- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le attività già svolte nella precedente fase procedurale.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), in risposta al senatore Pillon, evidenzia la necessità di approfondire la tematica, che reputa particolarmente delicata; manifesta ostilità ad una contrazione dei tempi da dedicare alle audizioni.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) auspica la riduzione del numero delle audizioni e quindi, confidando sulla consueta diligenza del Relatore, si dichiara convinto che si giungerà in tempi brevi alla stesura di un testo unificato. Con l'obiettivo di ridurre in termini dell'istruttoria parlamentare ritira ogni segnalazione precedentemente resa in merito ai soggetti da audire, preferendo che si inviti a presentare memorie scritte.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira tutte le richieste di audizioni del suo Gruppo, che almeno in un caso converte in richiesta di contributo scritto.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione della senatrice Maiorino rispetto alla richiesta di approfondimenti istruttori mediante le dovute audizioni e chiede che venga audito un rappresentante dell'autorità Garante della protezione dei dati personali.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in risposta alla proposta del senatore Pillon, si dice disponibile ad un dialogo tra le forze che compongono la maggioranza a patto che si parta da un dato comune: la necessità di garantire alla donna il diritto al parto anonimo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 giugno 2021.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se nell'esercizio della delega penale lo scopo del disegno di legge sia conseguito e, se sì, in che misura.

La sottosegretaria MACINA conferma che il disegno di legge investe temi oggetto della delega di cui alla legge 27 settembre 20231 n. 134, che è attualmente in fase di attuazione. A tal fine, si ricorda che sono stati insediati con il decreto ministeriale 28 ottobre 2021 presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia cinque gruppi di lavoro, per la predisposizione degli schemi di decreti legislativi da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge delega. In particolare l'Atto Senato 1709 interviene su tematiche oggetto dei criteri di delega contenuti nella legge n. 134 del 2021: all'articolo 1, comma 8 di questa si prevede infatti che "nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: ... prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di

informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione; individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza".
La rappresentante del Governo conclude che comunque la Commissione avrà la possibilità di interloquire sulla questione quando dovrà rendere parere sui decreti sugli schemi di decreti legislativi.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) chiede la sospensione della trattazione fino all'emanazione dei decreti attuativi della legge di riforma del processo penale.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che il disegno di legge resterà comunque nel programma dei lavori della Commissione, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2261) ***VITALI ed altri. - Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se nell'esercizio della delega penale lo scopo del disegno di legge sia conseguito e, se sì, in che misura.

La sottosegretaria MACINA conferma che il disegno di legge investe temi oggetto della delega di cui alla legge 27 settembre 20231 n. 134, che è attualmente in fase di attuazione. In particolare l'Atto Senato 2261 contiene disposizioni che intendono incidere sui tempi del processo penale: obiettivo che già si propone la legge n. 134 del 2021, con il ricorso ad un ampio e articolato novero di misure, di natura processuale, sostanziale e organizzativa, diverse e incompatibili con le sanzioni processuali della "nullità assoluta" che il disegno di legge 2261 pretende invece di utilizzare. Per il Governo è evidente, confrontando i due testi, l'incompatibilità dei due modelli di intervento proposti; basti considerare che: con l'articolo 1 si propone di sanzionare con nullità assoluta l'omessa iscrizione della notizia di reato entro 24 ore; con l'articolo 2 si propone di sanzionare, sempre con nullità assoluta, l'omessa assunzione delle determinazioni inerenti l'esercizio (o meno) dell'azione penale; con l'articolo 3 si propone di sanzionare, ancora una volta con nullità assoluta, la mancata richiesta di giudizio immediato custodiale e la mancata apertura del dibattimento nei 30 giorni dalla richiesta. Si tratta, sin qui di modifiche che, tutte, interferiscono con la citata legge delega sul processo penale (articolo 1, comma 9, lettere *f*), *g*) e *h*). Con l'articolo 4, infine, si prevede la nullità assoluta anche per il caso di inosservanza dei primi due commi dell'articolo 477, secondo cui: quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo; il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. Tutte queste modifiche propongono soluzioni "demolitorie" del processo, in violazione del principio di conservazione degli atti e con le fondamentali esigenze di effettività dell'accertamento processuale, con soluzioni incompatibili con gli articolati interventi multi-livello della legge n. 134 del 2021 (che peraltro lasciano sullo sfondo, in un ragionevole e prudente bilanciamento di diritti, la soluzione estrema della improcedibilità, per i soli giudizi di impugnazione).

Il relatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) riprende il suggerimento reso in occasione della propria relazione, con cui auspicava la sospensione della trattazione di tali disegni di legge in attesa della riforma generale del processo penale.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) fa presente che al senatore Vitali andrebbe data la possibilità di replicare a tali letture del suo testo, offerte dal Governo e dal Relatore.

Il PRESIDENTE prende atto dell'informazione resa dal rappresentante del Governo; propone di rinviare la trattazione in attesa dell'esercizio della delega, garantendo che verrà data al senatore Vitali la possibilità di intervenire in un'altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2016) ***Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali***
(Discussione. Rimessione all'assemblea)

Il PRESIDENTE illustra il disegno di legge, che prevede nuove disposizioni, nonché integrazioni e modifiche a quelle vigenti, in perfetta sintonia con i princìpi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni dell'Unione europea. In ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, con l'articolo 1 si formalizza l'interpretazione conforme della norma, ovvero la duplicità del bene giuridico tutelato che è, oltre al sentimento di pietà per gli animali, l'animale in sé, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della legge n. 189 del 2004, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Con gli articoli 2 e 3 si intende includere tra le fattispecie di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, in materia rispettivamente di spettacoli o manifestazioni vietati e di divieto di combattimenti tra animali, anche la condotta tipica di partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini, al fine di fungere da concreto deterrente per questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque a organizzare tali attività. L'articolo 4, stante che la confisca interviene a recidere qualsivoglia legame tra il soggetto attivo del reato anche in caso di prescrizione e gli animali coinvolti, prevede nuove ipotesi per la confisca degli animali che si sono rese necessarie dopo un'attenta analisi dell'applicazione concreta di tale misura accessoria. È inoltre prevista la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali familiari in caso di condanna per tali reati, nonché sono ampliate le fattispecie di sospensione di titoli abilitativi di attività commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali. È poi chiarito che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato, e in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salvo diverse disposizioni di legge.
L'articolo 5 introduce le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento, nonché alcune specifiche cause aggravanti per tali delitti, mentre con l'articolo 6 sono introdotte alcune importanti e necessarie modifiche agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale. Sono aumentate fino a sei anni di reclusione le pene per il maltrattamento e per l'uccisione di animali, sono abrogate le circostanze di illiceità speciale del « per crudeltà », che diventa un'aggravante del reato, e « senza necessità » sostituito dalla frase «salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di animali », mentre, in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale, assumono il rango di delitto la condotta di detenzione in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura dell'animale, nonché la condotta di abbandono. Sono inoltre previste specifiche ipotesi delittuose inerenti i crimini on line con animali. All'articolo 6 viene inoltre istituito il reato di strage di animali, mediante l'introduzione dell'articolo 544-*bis*.1 nel codice penale. Sempre all'articolo 6 è prevista la modifica dell'articolo 638 del codice penale, in materia di uccisione e danneggiamento di animali altrui. Questa modifica mira ad armonizzare l'attuale articolo con la tutela penale prevista dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter*. In particolare è soppresso il primo comma dell'articolo 638 in quanto totalmente assorbito dai predetti articoli 544-*bis* e 544-*ter* e modificata la previsione per l'uccisione di animali in ambito zootecnico, in particolare la sanzione per gli atti riconducibili a ritorsioni e intimidazioni tipiche delle mafie pastorali. Per la gravità della fattispecie è stata mantenuta la procedibilità d'ufficio.

Viene poi esplicitamente previsto che la «tenuità del fatto» di cui all'articolo 131-*bis* e la messa alla prova di cui all'articolo 168-*bis* del codice penale non siano applicabili ai reati contro gli animali. L'articolo 7 interviene a disciplinare la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca prevedendo l'introduzione dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale che prevede disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi e che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene *sui generis* di cui si tratta, cioè un essere senziente vittima e oggetto di reato, e in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e loro subaffidatari mediante loro cessione definitiva. Inoltre, agli articoli 257 e 322 del codice di procedura penale si prevede che anche le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale intervengano nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che rivestono. Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo sono previste anche dall'articolo 10 che prevede il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento. È poi abrogato l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale in quanto pleonastico rispetto ai princìpi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e amministrativa a tutela degli animali. Si prevede poi una modifica del citato articolo 19-*quater* delle medesime disposizioni di coordinamento e transitorie, introducendo il divieto di alienazione e di abbattimento di animali oggetto di procedimento penale in attesa di sentenza definitiva a esclusione delle associazioni e degli enti che perseguono gli interessi lesi dai reati o dei loro subaffidatari.
Si prevede l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali che teoricamente potrebbero già essere applicate, ma che di fatto non vengono mai applicate, per i delitti di manifestazioni vietate, combattimenti e traffico di cuccioli. Si dispone sulla possibilità di intervento delle guardie zoofile su specie non d'affezione e vengono introdotte specifiche disposizioni di contrasto della zooerastia e della zoopornografia, mentre lo stato di necessità è esteso anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. È anche disciplinato il trattamento degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, una previsione molto importante per permettere la confisca obbligatoria di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale in caso di condanna e per vietare di abbattere o di alienare a terzi animali sui quali non sussista il vincolo cautelare del sequestro.
È poi prevista la sanzione accessoria del divieto di detenzione di animale in caso di condanna per reati contro gli animali, al fine di evitare la reiterazione del reato. Specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali, si dirime il problema, più culturale che procedurale, relativo alla presunta «incompetenza» di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata. È inoltre modificata la normativa relativa all'utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli.
Con l'articolo 13 è previsto che lo Stato istituisca sul territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 14 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. Con l'articolo 15 si modifica la legge 20 luglio 2004, n. 189, aggiungendo l'articolo 2-*bis* in materia di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto e l'articolo 2-*ter* recante misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta. L'articolo 16, infine, prevede le norme di coordinamento.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) manifesta stupore per il fatto che questo disegno di legge non sia stato finora portato in discussione al pari degli altri. Preannuncia poi l'aggiunta della propria firma al

disegno di legge in questione.

Il PRESIDENTE annuncia che è stata depositato al banco di Presidenza la richiesta del passaggio alla sede referente per tutti i disegni di legge in titolo, firmata dai senatori Grasso, Dal Mas, Pillon, Emanuele Pellegrini e Urraro.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE dispone la prosecuzione immediata nella nuova sede.

IN SEDE REFERENTE
(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
(2016) ***Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali***
e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913 e 1045 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76, 81, 298, 845, 1030, 1078, 1344, 1356, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2016 e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le attività già svolte nella precedente fase procedurale sul disegno di legge n. 2016 e che, stante la medesimezza di materia, proseguirà il suo esame congiuntamente con quello degli altri disegni di legge sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il senatore LOMUTI (*M5S*), correlatore dei disegni di legge in titolo, preannuncia la presentazione di un emendamento sostitutivo finalizzato a trovare un equilibrio tra le forze politiche: chiede a questo scopo un rinvio di due settimane.

Il PRESIDENTE, alla luce della congiunzione del nuovo testo proveniente dalla sede redigente nonché della richiesta del correlatore, propone un rinvio per consentire la predisposizione dell'emendamento testé preannunciato: se sarà interamente sostitutivo del testo base, potrebbe probabilmente poi comportare l'assorbimento o il ritiro da parte dei gruppi degli emendamenti fino ad ora presentati.

La correlatrice CIRINNA' (*PD*) conferma quanto preannunciato dal senatore Lomuti in ordine alla possibile presentazione di un "maxiemendamento", da cui potrebbe discendere il ritiro degli emendamenti suscettibili di assorbimento.

Interviene il senatore MIRABELLI (*PD*), secondo cui la presentazione dell'emendamento dei correlatori comporta comunque l'attribuzione ai Gruppi di un termine per subemendamenti.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (ant.) del 26/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194
MARTEDÌ 26 APRILE 2022

Presidenza del Vice Presidente
LOMUTI

Orario: dalle ore 11 alle ore 13
Sospensione: dalle ore 12,05 alle ore 12,10

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 170, 286, 2102 E 2293 (COGNOME DEI FIGLI)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 922, 1039 E 1979 (ORIGINI BIOLOGICHE)

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (ant.) del 27/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente di aver predisposto una proposta di nuovo testo unificato e di rimanere in attesa di una risposta della sottosegretaria Macina.

Il sottosegretario SISTO si impegna a sollecitare la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2574) ***Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato

dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi
(2465) ***GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione generale è ancora aperta e chiede ai commissari di prenotarsi per eventuali interventi da svolgere martedì: dai Gruppi raccoglie l'indicazione dei senatori Pillon, Giarrusso, Balboni, Dal Mas e Caliendo come primi iscritti a parlare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il PRESIDENTE, anche a nome della Relatrice, richiede se il Governo conferma la concessione di una proroga al 6 maggio per l'espressione del parere parlamentare.

Il sottosegretario SISTO conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 170 E CONNESSI (COGNOMI DEI FIGLI) E DEI DISEGNI DI LEGGE N. 922 E CONNESSI (ORIGINI BIOLOGICHE)

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi ieri, martedì 26 aprile, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 170 e connessi (cognome dei figli) e dei disegni di legge n. 922 e connessi (origini biologiche), è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) auspica che per le prossime audizioni si possano contenere i tempi di

svolgimento ed eventualmente, quando il soggetto designato si limita alla mera lettura di un testo, sostituire le audizioni con la consegna di un contributo scritto.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(1425) ***SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono in corso delle trattative con i rappresentanti del Governo alla ricerca di una più proficua intesa e ritiene che, la prossima settimana, il provvedimento possa essere oggetto di discussione in Commissione.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) osserva che non c'è stato ancora un confronto all'interno della maggioranza su tale testo e dubita, pertanto, che si possa chiudere la trattazione nella prossima settimana.

Il PRESIDENTE dichiara che comunque i provvedimenti resteranno all'ordine del giorno anche nella prossima settimana.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE annuncia che la seduta di domani non avrà più luogo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (ant.) del 05/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 201
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
Presidenza del Vice Presidente
LOMUTI
Orario: dalle ore 11,20 alle ore 12,50
(sospensione: dalle ore 11,55 alle ore 12)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 922, 1039 E 1979 (ORIGINI BIOLOGICHE)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 170, 286, 2102, 2276, 2293 E 2547 (COGNOME DEI FIGLI)

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
302ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REDIGENTE
(2548) ***Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche***
(2607) ***Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche***
(2656) ***Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2548 e 2607, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2656 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.
Il relatore PRESIDENTE illustra il disegno di legge n. 2656, che, sulla stessa materia dei disegni di legge nn. 2607 e 2548, non facendosi osservazioni si intende congiunto ad essi.
Il testo affronta un tema al centro dei recenti dibattiti, cioè la necessità di garantire alle persone affette da patologie oncologiche il diritto di non dichiarare informazioni in merito alla propria malattia pregressa, trascorso un certo periodo di tempo dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, e in assenza di recidive o ricadute. Tra gli ostacoli più rilevanti, che gli *ex* malati oncologici, persone clinicamente guarite, devono fronteggiare, vi è sicuramente la forte discriminazione burocratica e l'iniquità nell'accesso ai servizi finanziari e bancari, come l'ottenimento di mutui, la stipula di polizze assicurative, quali le assicurazioni sulla vita, e nelle richieste di adozioni di minori, in quanto per la fruizione di questi servizi è necessario dichiarare se si è avuta una patologia oncologica. Con il Piano europeo e le successive raccomandazioni e risoluzioni, l'Unione europea mira ad affrontare le disuguaglianze in materia di cancro tra gli Stati membri e al loro interno, con azioni di sostegno, di coordinamento e di integrazione degli sforzi degli Stati membri. Essa richiede inoltre un impegno da parte degli Stati membri a prevedere norme in supporto del «diritto all'oblio» che modifichino le pratiche nel settore dei servizi finanziari. In Italia, ad oggi, non è presente ancora nessuna legge che si muove nella stessa direzione degli altri Stati membri: ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27 per cento, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non necessita di ulteriori trattamenti. Tuttavia, seppur clinicamente guarite, queste persone incontrano ostacoli burocratici per la ripresa e sono discriminate nell'accesso di molti servizi.
Vi è quindi la necessità di tutelare anche tutte queste persone, che terminano con successo un percorso di terapie, attraverso norme che consentano loro un reale ed effettivo ritorno alla vita dopo il cancro, alla pari delle persone sane. Il disegno di legge mira a sanare questa situazione. L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, che prevedono rispettivamente il diritto di uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini e la tutela del diritto

alla salute; inoltre esso esplicita la definizione di guarigione oncologica. L'articolo 2 riguarda l'accesso ai servizi bancari e finanziari e prevede che, una volta trascorsi cinque anni dall'avvenuta guarigione, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica, e quest'ultimi non potranno in nessun modo discriminare il consumatore sulla base della malattia pregressa. L'articolo 3 affronta il tema dei requisiti necessari all'adozione di minori e, anche in questo caso, si prevede che i requisiti e le indagini per l'adozione non possano avere ad oggetto una patologia oncologica, se trascorsi due anni dalla guarigione.
L' articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore.
La senatrice BOLDRINI (*PD*), in discussione generale, ringrazia il Presidente ed i membri della Commissione per la celere trattazione, mettendo in evidenza la gravità del problema della discriminazione di cui possono essere vittime i malati oncologici. Ciò può avvenire rispetto all'accesso all'istituto dell'adozione di minori, oppure per quanto riguarda la stipula di un contratto di mutuo o di assicurazione sulla vita; da ultimo va portata l'attenzione sulle discriminazioni rispetto allo svolgimento di attività sportive.
L'oratrice ricorda inoltre gli obblighi derivanti, in materia, dalla normativa europea che impone agli Stati di legiferare entro il 2025; stante l'importanza del tema nel dibattito pubblico e nella società civile, auspica un lavoro corale che possa far sentire - una volta per tutte - la politica vicina alle esigenze dei cittadini.
Per il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) è gravissimo che alcuni provvedimenti della magistratura minorile, *si vera sunt exposita*, in passato abbiano negato l'accesso all'adozione, per ragioni di salute, ai malati oncologici: si tratterebbe di materia *de plano* da illecito disciplinare.
Dopo che il PRESIDENTE ha fornito ulteriori lumi all'oratore sui comportamenti che i disegni di legge intendono prevenire e sulle soluzioni con cui si può farvi fronte, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(2530) ***Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica***
(1564) ***Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere***
(1770) ***Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore***
(1885) ***NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***
(1868) ***Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere***
(2377) ***Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi***
(2594) ***Michelina LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), intervenendo in discussione generale, sollecita l'approvazione del provvedimento, soffermandosi sulle peculiarità che mirano a rafforzare il momento della prevenzione rispetto a quello della repressione; illustrati brevemente gli aspetti più significativi del disegno di legge, ricorda come vi sia stata in questa legislatura un particolare impegno sul tema della lotta alla violenza di genere, che non può tollerare abbassamenti della guardia.
Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) solleva perplessità sul provvedimento, denunciando un uso improprio dello strumento del diritto penale; la violenza di genere non dovrebbe, peraltro, necessariamente essere intesa come la violenza a danno delle donne, visto che una categoria seppur minoritaria di uomini è vittima di violenze da parte delle donne, sia dirette sia mediante l'attivazione di

procedimenti che si concludono con sentenze iugulatorie sotto il profilo economico. Invita quindi ad una riflessione sulla efficacia prodotta, fino ad oggi, dal provvedimento denominato "codice rosso" e solleva alcuni dubbi in merito al ricorso allo strumento dell'ammonimento del questore; denunciata una certa bulimia normativa, lamenta l'inefficacia dei sistemi normativi vigenti e si riserva di intervenire ulteriormente nella discussione sui singoli articoli.
Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritiene inopportuno - da un punto di vista del metodo - intervenire modificando provvedimenti legislativi approvati così recentemente: riferendosi al cosiddetto "codice rosso", ritiene anzi necessario dare il tempo necessario per produrre un qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Si sofferma poi sul tema dei "braccialetti elettronici" (articolo 2 del testo governativo) chiedendo chiarimenti al Governo circa il loro approvvigionamento: fino a qualche tempo fa tale strumento era considerato quasi introvabile, da parte dei soggetti che ne facevano richiesta anche al fine di evitare la custodia cautelare in carcere. Si sofferma infine su alcuni aspetti dell'articolo 4, ugualmente assai oscuri in ragione della fattura "novellatoria" prescelta per il *drafting* del disegno di legge.
La senatrice PIARULLI (*M5S*) sottolinea l'importanza del ricorso allo strumento del "braccialetto elettronico", nonché della predisposizione di strumenti di supporto anche psicologico alle vittime: ad esse vanno garantite anche forme di tutela quali il patrocinio gratuito.
Dopo che il PRESIDENTE è tornato ad affacciare l'ipotesi di un testo unificato, da assumere a base per la fase emendativa, il correlatore CUCCA (*IV-PSI*) si riserva di avanzare, con la collega Unterberger, una proposta di testo dei Relatori al termine della discussione generale.
La sottosegretaria MACINA rinvia ai dati numerici che, sui braccialetti elettronici, il Governo offrì all'Assemblea della Camera l'11 febbraio scorso in sede di risposta all'interpellanza 2-01417.
Dopo che il PRESIDENTE ha disposto che il testo dell'atto parlamentare testé richiamato, corredato della risposta, sia messo a disposizione dei commissari, i senatori BALBONI (*FdI*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di poter svolgere il loro intervento nella prossima seduta.
Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
(2016) ***Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali***
- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.
Il senatore BALBONI (*FdI*) propone la costituzione di un Comitato ristretto che consenta di riesaminare testi ed emendamenti, nella prospettiva di una semplificazione dell'ulteriore trattazione.
Accedono alla proposta i correlatori CIRINNA' (*PD*) e LOMUTI (*M5S*).
La Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo presenti in seduta indicano, per i

Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, Perilli (per il quale si preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione della senatrice Piarulli), Pillon, Mirabelli, Giammanco (già titolare di una designazione in sostituzione, ai sensi dell'articolo 31 secondo comma del Regolamento, per l'intero corso dei disegni di legge in titolo) e De Petris (per la quale il senatore Grasso preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione); per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.
Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.
(922) ***PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche***
(1039) ***CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita***
(1979) ***SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche***
- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.
Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) - a conclusione della fase conoscitiva, svoltasi con le audizioni informali dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato - ricorda che dai soggetti designati contributi scritti sono pervenuti ed altri ne sono stati preannunciati.
Il PRESIDENTE - preavvertito che per questi testi e per gli altri che perverranno, non facendosi osservazioni, si provvederà alla pubblicazione sul sito *Internet* del Senato - dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda l'importanza del provvedimento, sollecitato da una sentenza monito della Corte costituzionale: poiché non vi sono "sentenze di serie A" (alle quali si debba immediatamente ossequio) e "sentenze di serie B" (che possono essere trascurate, ignorandone i contenuti anche dopo diversi anni), assume che come tutte le sentenze della Corte costituzionale, che invitano il legislatore ad un intervento, abbiano la medesima dignità. Svolta questa premessa metodologica, si sofferma nel merito del provvedimento ed illustra il proprio disegno di legge - sul tema della ricerca delle origini biologiche - rifacendosi ad un episodio che lo ha visto come protagonista nella veste di avvocato nelle contrade tra l'Umbria e l'Alto Lazio.
Rispetto poi ai disegni di legge in titolo, condivide in linea di massima anche la proposta del senatore Cucca, che parte anch'essa dal riconoscere il fatto innegabile che attualmente il sistema, nei fatti, non consente di realizzare il diritto a rintracciare le proprie origini biologiche, nemmeno in presenza di gravi motivi di salute quali - per esempio - malattie genetiche: molte di queste potrebbero essere curate, ove si riuscisse ad effettuare una mappatura genetica del paziente mercé la ricostruzione della sua ascendenza. Si potrebbe utilmente sperimentare addirittura un metodo alternativo, come la centralizzazione della gestione del sistema dei dati, in capo a quello che considera un modello di efficienza vale a dire l'Ospedale degli Innocenti di Firenze; ma si potrebbe anche valorizzare la possibilità che il consenso della donna all'anonimato con il tempo vada scemando, ad esempio chiedendole all'atto del parto se esclude la possibilità di essere contattata dopo vari decenni da chi ricerchi le sue origini.
Tale soluzione (così come qualunque altra che ricalchi le prassi seguite in passato per l'agnizione reciprocamente desiderata) è resa tuttavia impossibile dall'assolutismo del sistema del parto anonimo, che non bilancia efficacemente i valori in campo: occorre invece trovare un punto di equilibrio tra il diritto inviolabile della donna al parto in anonimato e la garanzia del nascituro di potere, in futuro, realizzare la propria legittima aspirazione a ricostruire le proprie origini biologiche.
Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.
(170) ***Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***
(286) ***Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli***

(2102) ***Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli***
(2276) ***Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome***
(2293) ***Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli***
(2547) ***Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo indicano, per i Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, D'Angelo, Pillon, Cirinnà, Caliendo e Grasso; per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(2574) ***Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(2465) ***GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Su proposta del PRESIDENTE i proponenti danno per illustrati tutti i loro emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.
Dopo che i CORRELATORI hanno rammentato al rappresentante del Governo l'impegno ad una riunione di concertazione da svolgere già nella prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.
Dopo che il RELATORE ha confermato la fine delle sue attività conoscitive, con il deposito dei documenti avvenuto ieri, il rappresentante del GOVERNO si dichiara pronto a ricevere il parere della Commissione sin dalla prossima settimana.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2574

Art. 1

1.1

Grasso

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 1), dopo le parole "pene concorrenti", *inserire le seguenti:* «, anche se esecutive di un medesimo disegno criminoso,».

1.2

Giarrusso

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso "1-bis*", sopprimere le parole:* "anche in assenza di

collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* della presente legge".

1.3

Giarrusso

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita` di tale adempimento".

1.4

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis, *sostituire le parole da* «purchè gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili» *fino a* «sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» *con le seguenti:* « purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione»;

1.5

Cucca

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso «1-*bis*.», *sostituire le parole* "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria" *con le seguenti:* "riparazione dei danni"

1.6

Cucca

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-*bis*.» *sostituire le parole* «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali» *con le seguenti:* «e possa escludersi con ragionevole probabilità l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo che tali collegamenti siano ripristinati, anche sulla base dell'allegazione, ad opera del condannato, di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'associazione criminale di appartenenza»

1.7

Grasso

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), al comma 1-bis, *dopo le parole* "è stato commesso",

inserire le seguenti: «ed è ancora operativa l'organizzazione» *e all' ultimo periodo, sostituire le parole* "accerta altresì la", *con le seguenti:* «tiene conto altresì della».

1.8

Giarrusso

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa".

1.9

Cucca

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis*», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente*: "I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.".

1.10

Grasso

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire i commi 1-bis.*1 e 1*-bis.*2, con i seguenti:*

«1-*bis*.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* della presente legge o dell'articolo 323-*bis* del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 575, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*octies*, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e purché sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale. A tal fine i richiedenti devono allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo nonché le ragioni della mancata collaborazione e ogni altra informazione disponibile in funzione di una revisione critica della condotta criminosa. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza tiene conto altresì della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-*bis*.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-*bis*.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati nonché ai detenuti e agli internati per i delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis* e 609-*quater* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del comma 1-*bis*.

2) dopo il capoverso numero 2), aggiungere il seguente: «2) -*bis* il comma 1-*ter* è soppresso.»».

1.11

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis.1, *sostituire le parole* «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento» *con le seguenti:* «intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali».

1.12

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lett a), numero 2), dopo il capoverso 1 -bis.1, *inserire il seguente:*

"1-*bis*.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata»;

1.13

Grasso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della concessione dei benefici il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui al comma 1-*bis e 1*-bis.2, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Ai fini della valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del perdurare dell'operatività del sodalizio criminale; del profilo criminale del detenuto o internato e della sua posizione all'interno dell'associazione; della capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti e della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati e degli accertamenti acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

1.14

Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire le parole da «chiede altresì il parere» *fino a* «nei confronti del medesimo» *con le seguenti:*

« acquisisce una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri circa gli elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di un loro ripristino:

a) della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisite informazioni per il tramite delle direzioni distrettuali antimafia territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine e operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto;

b) del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, acquisite informazioni per il tramite dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto. Dispone altresì nei confronti dell'istante»

1.15

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «chiede altresì il parere», aggiungere la seguente: «obbligatorio»;

b) al secondo periodo, sostituire la parola «sono» con le seguenti: «devono essere»;

c) sopprimere il seguente periodo: «Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.».

1.16

Cucca

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da "è stata pronunciata la sentenza di primo grado" *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* "è stato commesso il fatto oggetto di condanna"

1.17

Cucca

Al comma 1, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da "e dispone" fino a "patrimoniali" con le seguenti: "e dispone, nei confronti del medesimo, accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali."

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e` stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni."

1.18

Giarrusso

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: "sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine puo` essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti" *con le seguenti:* "sono obbligatori ma non vincolanti. Il giudice non può decidere in assenza dei suddetti pareri".

1.19

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lett a), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole da «entro sessanta giorni dalla richiesta» *fino a* «e degli esiti degli accertamenti richiesti.» *con le seguenti:* « senza ritardi»

1.20

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lett a), numero 3), quinto periodo, sostituire le parole «, entro un congruo termine,» *con le seguenti:* «, entro il termine assegnato dal giudice,»

1.21

Grasso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 4) con il seguente:

«4) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*.1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce una relazione dal direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e decide acquisite dettagliate informazioni circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento sociale dal procuratore della Repubblica e dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti in relazione al luogo ove è stata pronunciata la sentenza di condanna. La relazione e le informazioni sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Ai fini della valutazione il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del contesto ambientale ove viene eseguita la misura; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'esito del trattamento penitenziario e dell'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli. I procuratori della Repubblica e i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti per territorio possono comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale del detenuto o internato, in tal caso è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

1.22

Grasso

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 5), al comma 2- ter, *sostituire le parole* "primo grado", *con le seguenti:* «condanna»

1.23

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lett a), numero 5), dopo il capoverso 2 -ter *inserire il seguente:* "2-*quater*. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o

che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata."»

1.24

Giarrusso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6).

1.25

Grasso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 6), con il seguente:

«6) al comma 3-*bis* dopo le parole "criminalità organizzata", sono inserite le seguenti «o il pericolo di un loro ripristino» e, all'ultimo periodo, le parole "2 e 3" sono soppresse.

1.26

Grasso

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 6), aggiungere il seguente:

«6-*bis*) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto in fine il seguente: «3-*bis.*1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio e il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. »».

1.27

Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.28

Grasso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", *con le seguenti:* «indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale ».

1.29

Grasso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", *con le seguenti:* «indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale ».

Art. 2

2.1

Grasso

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole "nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'" *con le seguenti:* «nell'» *e sostituire le parole* "indicate nello stesso articolo 4-*bis*", *con le seguenti:* «indicate nello stesso articolo».

2.2

Cucca

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole "trenta anni di pena" *con le seguenti:* "ventisei anni di pena".

Art. 3

3.1

Giarrusso

Sopprimere il comma 1.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.